CAMERA DEI DEPUTATI N. 1906

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FERRARI

Norme in materia di espletamento dei concorsi a cattedra negli istituti di istruzione secondaria

Presentata il 17 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In occasione del conferimento delle nomine in ruolo negli anni scolastici di validità delle graduatorie provinciali, formulate a seguito dell'espletamento dei concorsi per esami e titoli a cattedre e posti nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado indetti con decreti ministeriali 21, 22 e 23 marzo 1990, si è verificato che in alcune province, per talune classi di concorso, non è stato possibile conferire nomine, pur in presenza di cattedre vacanti e disponibili, per mancanza delle relative graduatorie provinciali, in quanto nessun candidato ha partecipato alla procedura o nessun candidato ha superato il concorso, ovvero per l'esaurimento della graduatoria stessa dopo le prime nomine effettuate.

Per contro, in altre province della stessa regione è avvenuto che per le medesime classi di concorso i candidati che hanno superato il concorso non hanno potuto ricevere alcuna nomina per mancanza di cattedre vacanti e disponibili in ciascuno degli anni scolastici di validità delle graduatorie.

Considerato che le graduatorie dei concorsi in questione sono ancora valide per le nomine in ruolo da conferire per il prossimo anno scolastico, il provvedimento che si propone per l'approvazione consentirebbe di porre riparo, in tempo utile, alla accennata distonia del sistema concorsuale.

La misura proposta, prevedendo il conferimento della nomina in ruolo a personale che con il superamento del concorso ha dimostrato di possedere adeguata capacità allo svolgimento della funzione docente, da un lato, mira a soddisfare il pubblico interesse secondo il quale l'insegnamento deve essere impartito da personale qualificato assunto nei ruoli, dall'altro, tende a dare un giusto riconoscimento

alle fatiche cui si sono sottoposti i candidati per il superamento di impegnative prove, che potevano consistere anche in più prove scritte e pratiche oltreché in quella orale, svolte anche in sedi unificate in regioni diverse.

Il sistema con il quale ci si prefigge di raggiungere lo scopo, consistente nella riassunzione, a livello regionale dei posti vacanti e disponibili che non è stato possibile conferire a livello provinciale e nella compilazione di una graduatoria unica regionale, costituisce, peraltro, una anticipazione applicativa di normativa attualmente vigente, introdotta dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, ora trasfuso nell'articolo 399, comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, secondo la quale è consentito indire concorsi su base regionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Nelle province in cui, in occasione dello svolgimento dei concorsi per esami e titoli a cattedre e posti nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria, indetti con decreti del Ministro della pubblica istruzione del 21, 22 e 23 marzo 1990, le cattedre e i posti, relativi a determinate classi di concorso, dichiarati vacanti e disponibili per le nomine in ruolo per il triennio scolastico stabilito dai relativi bandi e per gli ulteriori anni scolastici di validità delle graduatorie, aggiunti per effetto di disposizioni di legge, non siano stati assegnati per mancanza della relativa graduatoria ovvero per l'esaurimento della graduatoria stessa, sono riassunti a livello regionale e conferiti, in pari numero, ai candidati inclusi nelle graduatorie del medesimo concorso, relative alla stessa classe, approvate nelle altre province della regione.

2. Ai fini di cui al comma 1, il sovrintendente scolastico regionale compila graduatorie uniche regionali per ciascuna classe di concorso per la quale si siano verificate le condizioni previste dal comma 1, tenendo conto del punteggio conseguito in graduatoria dai candidati non ancora nominati nella provincia di appartenenza, nonché degli eventuali titoli di preferenza e di riserva posseduti.

DDL13-1906
Lire 500